

**Allegato 1 CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE COMUNALI.**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione tecnica, ai sensi dell'art. 45 bis codice della navigazione (RD 30 marzo 1942 n. 327) dell'allestimento, organizzazione, gestione e conduzione delle 3 spiagge libere attrezzate (di seguito denominate S.L.A.) sul litorale di Via Trento Trieste in concessione tutte al Comune di Ventimiglia, in conformità al D.Lgs n. 50/2016 e delle *“Linee guida per le spiagge Libere e Libere attrezzate”* ex DGR 512/2004 e DGR 246/2015, nonché delle *“Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate”* ex DGR 156/2013 e DGR 1057/2013.

Il concorrente potrà presentare offerta per uno o più Lotti ma risultare aggiudicatario della gestione di una sola SLA.

A conclusione della gara verrà stilata una graduatoria unica e le SLA verranno assegnate secondo l'ordine di classifica ed in base alla preferenza indicata in sede di gara.

In caso che i primi tre concorrenti abbiano segnalato la medesima preferenza di SLA, fermo restando la sua assegnazione al primo classificato il secondo avrà la priorità di scelta sulle altre due SLA in gara.

Art. 2 – Localizzazione Spiagge

Sono oggetto di affidamento della gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, le seguenti spiagge libere attrezzate site nel Comune di Ventimiglia, come da planimetria allegata al presente Capitolato:

- SLA n. 1 denominata “Scirocco ” – Passeggiata Cavallotti, in prossimità del civico 91
- SLA n. 2 denominata “Libeccio” – Lungomare Trento Trieste, in prossimità del civico 35
- SLA n. 3 denominata “Maestrale” – Lungomare Trento Trieste, in prossimità del civico 67

Titolare diretta delle relative CDM rimane l'Amministrazione comunale, che consegnerà all'aggiudicatario dell'appalto le rispettive aree demaniali nella condizione di stato in cui si trovano.

Art. 3 – Oggetto dell'attività di gestione

Il gestore della SLA assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione con annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla LR n. 1/2007 TUC; in questa veste deve acquisire preventivamente le autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

Il gestore svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel Capitolato e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

La stagione di apertura della struttura di servizio della SLA è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno. Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per elioterapia.

Gli orari di apertura del chiosco-bar e delle altre attività svolte dal gestore sono ugualmente stabiliti con ordinanza di balneazione del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

I manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle linee guida regionali delle SLA.

Al gestore competono la manutenzione ordinaria dell'arenile, il decoro, la pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali gratuiti di cui alle Linee guida suddette (pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici accessibili anche a soggetti disabili). In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, la spiaggia libera attrezzata deve fornire a richiesta le prestazioni di servizi quali:

- Cabine uso spogliatoio, accessibili anche a soggetti disabili
- Ombrelloni
- Sdraio e lettini

- Aree attrezzate per il gioco e lo sport

Le tariffe giornaliere per i servizi alla balneazione devono mantenersi al di sotto dei limiti massimi di seguito indicati, che potranno essere modificati annualmente dal Comune, con delibera di Giunta Comunale:

- Cabina max €. 6,00
- Ombrellone max €. 4,00
- Lettino max €. 9,00
- Sdraio max €. 6,00

Sarà facoltà del gestore ampliare l'offerta di beni e servizi funzionali alla balneazione oltre alle tipologie suddette con liberà di determinare le relative tariffe, così come potranno essere introdotte formule agevolate per l'utenza nel rispetto delle linee guida regionali e fermo restando l'importo massimo a giornata per singole tipologie di utilizzo.

Ai sensi dell'art. 167 comma 1 del DLgs n. 50/2016 il valore del fatturato complessivo al netto dell'IVA riferito alla durata delle sub concessioni, (4 anni) come si evince dai relativi PEF, è pari a :

- € 627.100,00 per la spiaggia denominata Scirocco;
- € 627.100,00 per la spiaggia denominata Libeccio;
- € 627.100,00 per la spiaggia denominata Maestrale.

Art. 4 – Obblighi del Gestore

Per l'avvio dell'attività il gestore dovrà ottenere, sulla base del progetto definitivo/esecutivo da lui stesso predisposto, l'autorizzazione paesaggistica dal Settore Paesaggio del Comune, l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane ex art. 19 DLgs. n. 374/90, la SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 DPR n. 380/2001 dal Settore Edilizia Privata del Comune, nonché produrre tutta la documentazione necessaria per ottenere la prescritta agibilità della spiaggia (dichiarazione di conformità dell'opera, dichiarazione di conformità degli impianti, certificato di collaudo statico, relazione relativa al prescritto standard di isolamento acustico per eventi serali, copia dell'autorizzazione per gli scarichi ...) che consentiranno al Comune l'adeguamento della concessione demaniale marittima che in primis era stata rilasciata sulla base del progetto di fattibilità ed il successivo rilascio della subconcessione ex art. 45 bis Codice della Navigazione .

Nella spiaggia libera attrezzata l'attività gestionale è sottoposta alla disciplina delle SLA prevista dalle linee guida regionali e dal presente capitolato, specificamente:

- 1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello tipo regionale ben visibile all'ingresso della concessione;
- 2) deve essere garantita l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- 3) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- 4) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al 50% delle attrezzature poste sull'arenile
- 5) lo spazio occupato dalle attrezzature **deve ricalcare il progetto-tipo allegato al presente Capitolato. In ogni caso, anche a seguito di future varianti alla CDM**, la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;

- 6) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- 7) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- 8) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila, comunque per un massimo di n.48 ombrelloni sistemati;
- 9) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente;
- 10) il gestore può fornire servizi aggiuntivi come dettagliati nel progetto offerta, tra cui noleggio di attrezzature sportive (canoe, kayak, s.u.p.), corsi di insegnamento o ludici (a titolo esemplificativo: sport acquatici, lingua italiana e straniera, laboratori per bambini, ecc.), servizi alla persona e alle famiglie;
- 11) il gestore ottempera a qualsiasi previsione contenuta nelle linee guida regionali;
- 12) il gestore organizza l'attività lavorativa con idonea struttura aziendale tale da garantire la ottimale fornitura dei servizi in concessione;
- 13) il gestore individua formalmente (qualora non sia individuato nella figura del titolare responsabile della Ditta), un referente del servizio con adeguate competenze professionali, i cui recapiti dovranno essere in possesso del Comune per tutto il periodo di durata dell'affidamento, che fornisca informazioni sulla gestione e sugli indicatori per la valutazione, rispetto al progetto di gestione offerto, da parte del Comune.
- 14) Il gestore adegua gli accessi alla spiaggia provvedendo ad installare o realizzare una rampa fruibile da persone disabili, con pendenza non superiore all'8% ai sensi del DM 236/89. Il progetto deve essere redatto da tecnico abilitato ed ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie. La manutenzione in buono stato della rampa è a carico del gestore.
- 15) al termine della sub concessione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, le strutture fisse realizzate per l'allestimento della SLA di cui al successivo art. 5), dovranno essere cedute gratuitamente al Comune;

ART. 5 – ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA

L'allestimento della spiaggia attrezzata è a completo carico dell'affidatario, compresi gli allacciamenti ai servizi a rete necessari. L'affidatario è obbligato ad acquistare, installare ed a mantenere in piena efficienza a propria cura e spesa, i manufatti e le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività. Non è ammesso il subappalto. Tutte le strutture installate devono essere smontate entro 45 giorni dalla fine della stagione balneare, fatte salve quelle necessarie all'attività elioterapica, se esercitata alle condizioni delle linee guida regionali.

La sistemazione delle attrezzature deve ricalcare lo schema distributivo del progetto-tipo allegato al presente capitolato, già dotato di CDM:

- superficie coperta dei volumi di servizio (compreso chiosco bar) complessivamente non superiore a mq 48. La dotazione minima deve comprendere uno spogliatoio, una doccia e un WC accessibili ai disabili. Tutti i volumi devono essere realizzati in legno, preferibilmente verniciati in colore pastello, e devono appartenere alla medesima linea estetica di prodotto. La forma deve comunque essere semplice, con copertura piana.
- superficie utile del chiosco bar non superiore a 16mq. Il chiosco deve avere struttura e/o rivestimento esterno in legno, preferibilmente verniciato in colore pastello, e avere forma rettangolare e copertura piana. Restano a discrezione del gestore l'arredo interno e le aperture.

- superficie del pergolato ombreggiante complessivamente non superiore a 70mq. La struttura del pergolato deve essere realizzata in legno, preferibilmente verniciato in colore bianco o pastello. La copertura ombreggiante deve essere costituita da teli o canniccio, e comunque senza materiali impermeabilizzanti. Lateralmente non è ammessa alcuna tamponatura occlusiva.
- superficie pavimentata in legno di superficie max. mq. 170;
- passerella in legno con sviluppo fino in prossimità della battigia, di larghezza m. 1,5, oltre passerelle che si rendano necessarie per l'accessibilità dei servizi.

Il gestore deve altresì provvedere a collegare la rampa di accesso al piano spiaggia sia alla battigia, sia alle attrezzature della spiaggia, in modo da garantire l'accessibilità da parte di soggetti disabili al mare e ai servizi. Eventuali modifiche, anche in riduzione, al progetto-tipo di cui alla CDM comunale possono essere apportate su istanza e progetto del Gestore, da approvare da parte del Comune, previa variante alla CDM e autorizzazione paesaggistica ove necessaria. Non può essere oggetto di variante la superficie della concessione demaniale, né le limitazioni dimensionali di cui alle linee guida regionali.

ART. 6 – ONERI DELLA GESTIONE

Oltre agli oneri di varia natura di cui al presente capitolato, a fronte dell'affidamento il gestore si obbliga a versare al Comune:

- a) il canone annuale provvisorio, comprensivo dell'imposta regionale, che è contabilizzato, per il progetto tipo, in:
 - SLA N. 1 = € 2.703,96
 - SLA N. 2 = € 2.785,20
 - SLA N. 3 = € 2.801,03
 salvo aggiornamenti di adeguamento a quanto effettivamente corrisposto annualmente dal Comune allo Stato per gli anni a venire. Il canone dovrà essere versato entro il 15 settembre di ogni anno.
- b) le spese contrattuali (imposte per pubblicità, bolli e diritti di segreteria) da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula del contratto per l'affidamento da stipularsi nella forma pubblica-amministrativa che si stimano in € 3.000,00 una tantum. Nel caso in cui venga presentata una sola offerta o due offerte, l'onere pubblicitario verrà ripartito pro-quota e la parte relativa al lotto o ai lotti non aggiudicati sarà a carico del Comune.

ART. 7 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, coerentemente al Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, che prescrive una durata dei contratti di concessione in rapporto al PEF (allegato al presente capitolato), sarà della durata di 4 (quattro) anni, pari alla durata della CDM in capo al Comune ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del Codice della Navigazione.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE

Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o ramo di azienda.

In caso di rinuncia o impedimento da parte del gestore a proseguire l'attività, l'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modi per la riassegnazione della gestione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 a garanzia del Comune in caso di interruzione del servizio.

Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi ed atti dell'AVCP in argomento.

ART. 9 – CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

- 1) Titolo di studio e di formazione attinenti i servizi turistico ricettivi e della balneazione
- 2) Esperienze professionali nel settore turistico ricettivo e della balneazione
- 3) Numero dipendenti occupati appartenenti alle cd. categorie protette
- 4) Qualità della conduzione dei servizi essenziali
- 5) Investimenti in strutture realizzate con materiali ecocompatibili/ecosostenibili
- 6) Investimenti in attrezzature per servizi aggiuntivi per la qualifica di spiaggia "lilla"

- 7) Servizi aggiuntivi (cfr art.4 punto 10 del capitolato)
- 8) Iniziative di tipo sociale a favore di categorie svantaggiate quali bambini, anziani o disabili

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) **Possesso dei requisiti generali di legge ex art. 80 del DLgs. n. 50/2016;**
- 2) **Idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A.;**

Art. 11 - ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario assume l'obbligo di dotarsi di apposita ed adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento della gestione oggetto del presente appalto, con massimale di minimo € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro.

Resta inteso che il gestore dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore delle SLA.

Il gestore dovrà produrre al Comune copia della polizza assicurativa prima dell'inizio dell'attività.

ART. 12 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di accertare il diligente e puntuale svolgimento della gestione, la sua rispondenza alle prescrizioni del presente capitolato e delle linee guida regionali e alle attività aggiuntive proposte nel progetto offerta; verificherà altresì il rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche ed in generale l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e dal contratto.

Eventuali irregolarità saranno contestate all'affidatario dall'Ufficio competente per iscritto, tramite PEC, il quale dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dal Comune, saranno impartite direttive di adeguamento della gestione nei termini ivi stabiliti, e saranno applicate le penali di cui al successivo art 14.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

All'inizio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del personale della Ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione.

La Ditta affidataria ed il personale da essa dipendente, ad ogni titolo, sono tenuti alla massima riservatezza circa i dati personali e sensibili riguardanti gli utenti del servizio educativo comunale estivo per minori con obbligo di osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 14 – PENALITA'

Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate, applicherà previa contestazione scritta con le modalità di cui al precedente art. 12, le seguenti penalità:

- per ogni giorno di mancato servizio € 1.000;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 300,00 a € 1.000,00 per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- ritardo negli adempimenti in materia assicurativa, previdenziale e assistenziale: € 500,00 per singola inosservanza;
- inosservanza alle direttive impartite dal Comune in esecuzione del presente capitolato: € 500,00
- inosservanza compiti del bagnino di cui all'art. 5 del capitolato: € 300,00 per ogni inadempienza

- altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze qualitative o quantitative nell'erogazione del servizio comporteranno una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato da €. 300,00 fino ad €. 2.000,00.

Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva nella medesima stagione balneare.

Le sanzioni applicate saranno comunicate al Gestore in forma scritta a mezzo PEC e saranno detratte dalla cauzione definitiva. Il pagamento della penale non esonera comunque il gestore degli eventuali danni arrecati al Comune a causa dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti al Comune scaturiti da violazioni contrattuali. Il gestore resta comunque responsabile verso l'Amministrazione Demaniale Marittima di tutti gli oneri previsti dalla CDM, manlevando il Comune da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza agli obblighi assunti.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE

Salvo quanto stabilito all'articolo precedente, nel caso di gravi e reiterate violazioni da parte del gestore degli obblighi e dei limiti stabiliti dal presente capitolato, si determinerà la risoluzione del contratto stesso. La risoluzione dovrà essere preventivamente contestata al gestore, cui verrà affidato un termine non inferiore a 10 giorni, per presentare le proprie giustificazioni.

Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art. 45 bis Cod. Navigazione, restando impregiudicate per il comune le azioni risarcitorie ritenute più opportune.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà versare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 Dlgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Data la particolarità della sub concessione demaniale marittima è vietata la cessione in tutto o in parte del contratto a terzi. E' vietato il subappalto dei servizi tecnici, anche parziale.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Sarà competente il Foro di Imperia.

ART. 19 - DOMICILIO ELETTO

Per ogni effetto di legge la Ditta aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso il Comune di Ventimiglia.

ART. 20 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Ad avvenuto affidamento si procederà alla stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa, previo espletamento degli accertamenti occorrenti e segnatamente di quelli prescritti dalla vigente legislazione antimafia.

Oltre a ciò l'appaltatore, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti:

- presentazione, prima della stipula contrattuale, di tutti i documenti richiesti dal presente capitolato e sostituiti, ai fini dell'ammissione, da dichiarazione rese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- costituzione della cauzione definitiva come prevista dall'art. 16;
- versamento presso la Tesoreria Comunale delle spese di pubblicità per la gara di appalto e dei diritti di rogito da stipularsi nella forma pubblica-amministrativa che si stimano in € 3.000,00 una tantum;
- firma del contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati dal competente Ufficio comunale con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
- polizza assicurativa di cui al precedente art. 11;

- nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato;
- quant'altro richiesto dalla legge e necessario per il corretto espletamento degli adempimenti ai fini della stipula ed esecuzione del contratto;
- gestione della S.L.A. su semplice richiesta dell'A.C. a seguito dell'aggiudicazione senza sollevare eccezioni di sorta in ordine ai previsti servizi a pagamento, garantendo da subito l'espletamento dei servizi essenziali previsti dal bando o dalla vigente normativa;
- il gestore dovrà montare le strutture necessarie non prima del mese di maggio provvedendo a smontare le stesse non oltre il mese di settembre, restando in caso contrario a suo carico le spese di sgombero.

ART. 21 - NORMA FINALE E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi statali, regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Bando di gara e disciplinare di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano la materia.

L'appaltatore assume altresì impegno all'osservanza del rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzioni dei lavori, servizi e forniture.

Il procedimento sarà attuato nel rispetto del vigente Piano anticorruzione del Comune di Ventimiglia 2017/2019 approvato con delibera della G.C. n. 75 del 30/03/2017.